

**Codice della strada - illegittima ordinanza-ingiunzione oltre il termine
(Cassazione sez. I civile, sentenza 04.09.2001 n° 11397)**

Corte Suprema di Cassazione

Sezione I Civile

Sentenza 4 settembre 2001, n. 11397

Svolgimento del processo

M.F. ha proposto davanti al pretore di Mondovì, sezione distaccata di Ceva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione con la quale il prefetto di Cuneo, respingendo l'opposizione da esso ricorrente proposta, gli ha irrogato una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, sostenendo che il provvedimento impugnato era illegittimo perché emesso oltre il termine previsto dall'art. 204 di detto codice.

Il pretore ha rigettato l'opposizione, non condividendo l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'osservanza di quel termine è requisito di legittimità del provvedimento prefettizio.

Avverso la sentenza del pretore di Mondovì il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il prefetto di Cuneo si è costituito.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

È orientamento largamente prevalente di questa Corte che, al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dall'art. 204, 1° comma, nuovo codice della strada per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito della presentazione di opposizione da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli artt. 152, 2° comma, c.p.c. e 173, 1° comma, c.p.p. del 1930, in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione di legge, di un'espressa qualificazione di perentorio da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge n. 241/1990 - espressamente qualificata di carattere generale dall'art. 29 stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato - sui termini imposti alla p.a. nell'ambito del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell'art. 2 di detta legge, che, imponendo alla p.a. l'obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge che rende illegittimo, e quindi annullabile, l'atto (Cass. n. 10541, 9889, 9447, 8356, 5275, del 2000; 4204 e 3848/1999; 10757 e 2064/998; hanno invece ritenuto che l'illegittimità del provvedimento derivi dall'inosservanza di un termine da qualificare come perentorio: Cass. n. 6895/1997 e n. 468/1999).

Il pretore di Mondovì, che ben conosceva tale orientamento ha ritenuto di discostarsene senza addurre convincenti argomentazioni che possano giustificare un mutamento dell'orientamento indicato.

Il ricorso, pertanto deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Poiché è pacifico che il provvedimento prefettizio di cui si tratta è stato emesso oltre il termine di cui all'art. 204 codice della strada, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve accogliersi l'opposizione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2001.